

**Concorso**

**791** **MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA  
RIPAM**

**413** **Funzionari  
professionalità  
di servizio sociale**

**MANUALE**

per la **PROVA SCRITTA**

**NLD**  
CONCORSI

## SEZIONE I ► IL SISTEMA SANZIONATORIO

## Capitolo 1

# LA PENA

### SOMMARIO:

---

1. Concetto di pena e principi costituzionali. - 2. Funzioni della pena. - 3. Caratteri della pena e la sua applicazione. - 4. Le singole pene e la loro classificazione. - 5. Le sanzioni (*pene*) sostitutive delle pene detentive brevi. - 6. L'esecuzione e la conversione delle pene pecuniarie. - 7. Principi in tema di esecuzione della pena e rinvio dell'esecuzione della pena detentiva. - 8. Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva. - 8.1. Sospensione dell'esecuzione nel procedimento di revisione. - 8.2. La sospensione dell'esecuzione della pena per il tossicodipendente. - 8.3. La procedura sospensiva delle c.d. «pene brevi». - 8.4. La liberazione anticipata. - 9. La non punibilità e le cause di estinzione. - 9.1. Le cause di estinzione del reato. - 9.2. Le cause di estinzione della pena. - 9.3. La non punibilità per particolare tenuità del fatto. - 10. Le misure di sicurezza. - 10.1. Principi costituzionali. - 10.2. I presupposti di applicazione delle misure di sicurezza. - 10.3. I tipi legali di delinquenti pericolosi (abituati, professionali o per tendenza). - 10.4. Effetti della dichiarazione. - 10.5. Classificazione delle misure di sicurezza. - 10.6. L'applicazione e l'esecuzione. - 11. Le misure di prevenzione. - 11.1. Le singole misure di prevenzione. - 12. La giustizia riparativa.

---

## 1. Concetto di pena e principi costituzionali

Nell'ampio *genus* delle **sanzioni giuridiche** giova distinguere, sul versante finalistico:

- quelle *premiali*, intese ad assicurare l'osservanza del precetto attraverso un incentivo, offerto ai destinatari, ad aderirvi spontaneamente;
- quelle *punitive*, che mirano al medesimo obiettivo di effettività della norma attraverso la prospettazione di un "castigo", da infliggere coattivamente al trasgressore.

Le **sanzioni punitive**, inoltre, si definiscono:

- **omogenee** quelle che partecipano della stessa natura dell'atto o del comportamento originariamente dovuti (es. risarcimento del danno);
- **eterogenee**:
  - *impeditive*, quando colpiscono l'atto con il quale è stato compiuto l'illecito (es. nullità);
  - *afflittive*, quando comportano la *deminutio* o la perdita di un bene giuridico dell'agente, non necessariamente connesso con l'oggetto della norma.

La **pena** rientra nella categoria delle **sanzioni punitive eterogenee** e consiste nella

misura afflittiva irrogata coattivamente all'autore di un reato, in conseguenza dell'accertamento giurisdizionale di tale illecito.

Chiarita la nozione, giova considerare i **principi costituzionali** destinati ad assumere rilievo con riguardo alla materia delle sanzioni penali:

- a) il **principio di legalità della pena**, sancito dall'art. 25, co. 2, Cost., ai sensi del quale *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge”*;
- b) il **principio di personalità della responsabilità penale**, di cui all'art. 27 Cost., sul terreno della sanzione penale, implica che l'entità della stessa deve essere, sempre e comunque, proporzionata alla colpevolezza individuale, da intendersi come **giudizio normativo di rimproverabilità individuale per fatto proprio colpevole**, non potendo mai eccedere la misura corrispondente al grado di quest'ultima;
- c) la **proporzionalità della pena** riceve copertura costituzionale dagli artt. 3 e 27 Cost. che sanciscono rispettivamente, da una parte, il potere dovere dello Stato di trattare in modo diverso situazioni diverse e, dall'altra, di strutturare la pena in modo tale che la stessa possa avere effetti tendenzialmente rieducativi. Da ciò discende la tendenziale illegittimità costituzionale degli automatismi sanzionatori e delle c.d. **pene fisse**, che non permetterebbero il necessario adeguamento alle peculiarità oggettive e soggettive del caso concreto (cfr. Corte Cost., n. 5071980; **Corte Cost., n. 222/2018**; per l'applicazione del principio **Corte Cost. n. 40/2019**);
- d) il **principio di umanizzazione della pena**, ricavabile dal terzo co. dell'art. 27 della Costituzione, a tenore del quale *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”*, che si riallaccia, in ogni caso, al principio del doveroso rispetto della personalità dell'uomo, e nello specifico al rispetto della personalità e della dignità del condannato, così come desumibile dagli artt. 2, 3, 8, 13, 15, 32 Cost.;
- e) il **principio del finalismo rieducativo** del condannato, disposto dallo stesso art. 27, co. 3, Cost., a tenore del quale *“le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”*, così ascrivendo alla sanzione una spiccata funzione di **prevenzione speciale**, da intendersi in chiave positiva quale offerta di recupero sociale. L'accezione **negativa** della prevenzione speciale, intesa come neutralizzazione, si colloca invero in contrasto con modello costituzionale di lotta al delitto (legittimando l'annientamento della persona), che colloca la persona al centro dell'ordinamento e funzionalizza alla stessa un sistema penale delle garanzie individuali. A livello ordinario il legislatore ha inteso affidare alla pena una indiscussa funzione rieducativa, regolamentando istituti quali la sospensione condizionale della pena, la liberazione condizionale, le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, regime di semilibertà, detenzione domiciliare, liberazione anticipata), le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (a seguito della riforma Cartabia, attuata con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ridenominate *“pene sostitutive delle pene detentive brevi”*), ecc., all'evidenza conati in un'ottica di risocializzazione;
- f) il **divieto della pena di morte**, sancito (al di là dei casi previsti dalle leggi militari di guerra) dall'art. 27, co. 4, Cost.; con l. 589/1994, è stata peraltro abolita la pena di morte anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra.

## 2. Funzioni della pena

Quanto alla *funzione* della pena, essa è stata oggetto di un dibattito dottrinale molto vasto.

- a) **La teoria retributiva** concepisce la pena come retribuzione per il male arrecato. La pena consta di una **natura necessariamente afflittiva** ed è caratterizzata dalla **proporzionalità**: se la funzione della pena è la retribuzione al condannato per il male arrecato con la sua condotta delittuosa, è assolutamente indispensabile che la risposta sanzionatoria dello Stato sia **proporzionale** alla gravità del fatto commesso. In termini strettamente giuridici, la teoria della retribuzione fonda la pena, e quindi la sua giustificazione, in un'ottica di necessaria risposta dello Stato, conseguente alla violazione dell'ordine giuridico e finalizzata al ripristino, anche se solo idealmente, dell'ordine violato. Si tratta di posizione da ritenere superata, nella sua assolutezza, alla stregua di un approccio costituzionalistico alla materia, il quale conduce ben oltre la semplice punizione del colpevole e la riaffermazione ideale della giustizia.
- b) **La teoria della funzione della prevenzione generale** assegna alla pena una **funzione deterrente**, in quanto strumento necessario a prevenire la commissione di reati per la generalità dei consociati. Il suo ruolo, infatti, è quello di incutere timore al fine di distogliere i consociati dall'assecondare i loro impulsi criminali e di dissuadere gli stessi dal commettere l'illecito. Tale ottica, portata alla sue più estreme conseguenze, implica la necessità del **massimo della pena**, quale che sia il reato. Si conoscono, tuttavia, due distinte ma non necessariamente divergenti accezioni della teoria in esame:
- la **teoria general-preventiva negativa**, secondo cui l'efficacia deterrente sarebbe il frutto di un calcolo economico della utilità ricavabile dall'autore del reato medesimo e delle conseguenze negative discendenti dall'illecito, in relazione alla severità, certezza e prontezza della risposta sanzionatoria. L'accezione negativa della prevenzione generale legittima la pretesa di obbedienza ai comandi statali in quanto tali, indipendentemente dalla loro legittimità e dunque crea tensioni con il modello costituzionale di lotta al delitto fondato sulle garanzie individuali e sulle libere scelte di azione dei consociati;
  - la **teoria general-preventiva positiva**, in linea con il carattere personalistico della Costituzione, secondo cui la pena svolgerebbe un effetto di orientamento culturale in capo ai soggetti destinatari del precetto penale, ovvero una funzione di motivabilità secondo norme (Corte Cost. n. 364/88). Per sortire tali effetti la pena deve presentare peraltro taluni requisiti: la proporzionalità; la determinatezza; l'inderogabilità; la competenza dell'autorità giudiziaria.
- c) **La teoria della funzione di prevenzione speciale**, sempre più condivisa dopo l'avvento della Carta costituzionale, conferisce alla pena una funzione diretta ad **eliminare** o quanto meno a **ridurre** le **probabilità che vengano commessi nuovi reati** (Dolcini), realizzandosi il tutto o con la **neutralizzazione** del reo per il tramite delle strutture carcerarie o con la sua **risocializzazione**.